

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1998

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

(98/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14,

vista la domanda presentata dall'Italia,

considerando che nella Comunità e in particolare in Italia la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, specificatamente gli innesti talea conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE, è stata deficitaria nel 1997 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con innesti talea che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che l'Italia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 31 marzo 1998, la commercializzazione di innesti talea di una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che è opportuno autorizzare altri Stati membri che potrebbero fornire all'Italia questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine;

considerando che l'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE⁽²⁾, modificata da

ultimo dalla direttiva 97/14/CE⁽³⁾, e in particolare dalla decisione 98/86/CE della Commissione, del 9 gennaio 1998, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 marzo 1998, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 450 000 innesti talea di varietà coltivate in Croazia che non soddisfano le disposizioni della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché:

- a) siano rispettati le condizioni e i requisiti stabiliti dalla decisione 98/86/CE della Commissione, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia, e
- b) l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

⁽¹⁾ GU L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 22. 1. 1998, pag. 25.

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio degli innesti talea autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercia-

lizzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
